

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12317 Anno 2021

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: RUSSO RITA

Data pubblicazione: 10/05/2021

sul ricorso 10503/2020 proposto da:

OKODUWA HAPPY, elettivamente domiciliato in Parma vicolo die
Mulini 6 presso lo studio dell'avv. Claudio Defilippi, pec:
claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

-ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
Questura Brindisi Ufficio Immigrazione,

- intimato -

o.l.
1062
2021

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositata il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dalla Cons. RUSSO RITA

RLEVATO CHE

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE di Brindisi emesso dal giudice di pace di Brindisi, su richiesta della Questura in data 2.3.2020.

Il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato presso la Avvocatura distrettuale dello Stato (Lecce) anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato e che ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima (Cass. s.u. 608/2015)

Ritenuto che a norma dell'articolo 291 c.p.c. deve fissarsi al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso, rinviando il processo a nuovo ruolo

P.Q.M.

Rnvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza

Roma, camera di consiglio da remoto del 4 marzo 2021